



## REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Codice Fiscale 80012000826

Partita I.V.A. 02711070827

**Servizio S.03 – Autorizzazioni Infrastrutture  
e Impianti Energetici**  
Viale Campania, 36 - 90144 Palermo - Tel.091.707.11.11  
PEC: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Prot. n. 43920 del 18/12/2025 (fasc. iride n. 37402/25) Risposta a nota. prot.123201 del 29/10/2025

**OGGETTO:** Richiesta chiarimenti urgenti e indirizzi operativi sul regime amministrativo applicabile per gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER) alla luce del D.lgs. 25/11/2024 n. 190 e s.m. coordinato con la L.R. 12/5/2022 n.11. Riscontro. Esito riunione DRE-DRT del 13/11/2025.

Dipartimento regionale tecnico  
c.a. Dirigente generale  
**Palermo**

e, p.c. Area affari legali e contenziosi  
**Sede**

Con riferimento all'oggetto e in riscontro alla nota prot. n.123201 del 29/10/2025 (prot. DRE n. 37402 del 29/10/2025), con la quale codesto Dipartimento ha richiesto dei chiarimenti urgenti nonché indirizzi operativi sul regime amministrativo applicabile per gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (FER), alla luce del D.lgs. 25/11/2024 n.190 (*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili - TUER*), coordinato con la L.R. 12/5/2022 n.11 (*Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica*), nonché in esito alla riunione tenutasi presso questo Dipartimento regionale dell'energia in data 13/11/2025, alla presenza dello scrivente Dirigente generale di questo DRE, della S.V. e di una rappresentanza degli uffici del Genio civile si rappresenta quanto segue, in ordine ai singoli punti di chiarimento richiesti che si richiamano per opportuna contezza.

### Punto 1. Applicabilità del D.lgs. n. 190/2024 (TUER)

Anche in assenza di specifica legge di recepimento (o meglio adeguamento) alla nuova normativa statale in materia di FER, si conferma l'immediata applicabilità, a far data dal 28/6/2025, anche in Sicilia del D.lgs. 25/11/2025, n. 190 (TUER) ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto medesimo. Anche per i procedimenti che rientrano nella fattispecie dell'art. 27-bis TUA, gli uffici del Genio civile potranno procedere comunque a istruttoria tecnica.

### Punto 2. Coordinamento PAS/SCIA (D.lgs. n. 190/2024 e L.R. 11/2022)

Con riguardo al superiore quesito, circa la coesistenza di SCIA e PAS, risulta necessario distinguere tra due diverse fattispecie di circostanze in cui si può incorrere e per i quali si espone in dettaglio:

2.1 qualora nella richiesta di PAS venga dimostrata la piena e incontestata disponibilità dei suoli, anche quella relativa alle opere di connessione, si ritiene idonea soltanto la PAS ex art. 8 TUER;

2.2 qualora, invece, nella richiesta di PAS avanzata dal proponente si riscontrasse l'assenza della disponibilità giuridica, a mezzo atti privatistici, dei suoli interessati dalle opere di connessione, e fosse quindi richiesta l'avvio di procedimento di esproprio/asservimento, si ritiene necessaria oltre alla PAS per l'impianto FER vero e proprio, anche il procedimento ex DPR n. 327/2001 e s.m. (Testo unico espropri), di competenza sempre del comune ai sensi dell'art. 52-sexies, comma 2, del suddetto TUE (ovvero dal

Dipartimento dell’energia in caso di inerzia protrattasi per oltre sessanta giorni, *ex comma 3 del medesimo* suddetto art. 52-*sexies*, mentre la SCIA (c.d. “elettrica”) *ex art. 8 L.R. n. 11/2022*, va applicata per le singole linee ivi meglio specificate.

Corre l’obbligo di precisare che poiché anche le opere di rete sono di competenza comunale nel caso di PAS, in caso di intervento sostitutivo come sopra declinato, il DRE si limiterebbe a emettere decreto di asservimento in favore del proponente che confluirebbe nella PAS.

Si ritiene inoltre, di prendere in considerazione quanto già rilevato nella riunione del 13 novembre cit., in merito alle sinergie da rinvenire per superare le criticità riscontrate nelle relazioni istruttorie di competenza di alcuni Uffici di Genio civile inerenti al condiviso endoprocedimento, con riduzione dei tempi di conclusione dello stesso.

Pertanto, anche al fine di agevolare la celere definizione del procedimento di rilascio A.U. di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 190/2024 e s.m. (*ex art. 12 del D.lgs. n. 387 e s.m.*), nonché un’immediata e ottimizzata individuazione degli atti utili e idonei al procedimento, è auspicabile la redazione delle relazioni tecniche mediante un modello uniforme da parte degli Uffici del Genio civile, previa direttiva della S.V.

Con riguardo, infatti, alla tracciabilità delle linee elettriche ricadenti su sede viaria già di pubblica utilità, si osserva che nelle diverse relazioni pervenute a questo DRE, alcuni Uffici del Genio civile avviano le procedure di esproprio anche nei casi in cui la sede stradale sia già nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, ente che ha, peraltro, già rilasciato il parere o atto di assenso positivo, sebbene, subordinato alla richiesta di autorizzazione unica.

Nella fattispecie si ritiene utile che ciascun Ufficio del Genio civile non sospenda la redazione della relazione tecnica ma vi apponga una riserva di efficacia alla richiesta di autorizzazione unica in fase esecutiva.

Tale orientamento è motivato dalla circostanza che nelle mappe catastali non sempre la sede viaria risulta identificata, pertanto il Dipartimento regionale dell’energia reputa propulsivo all’obiettivo della semplificazione del condiviso procedimento, considerata la non efficacia probatoria della cartografia depositata presso l’Agenzia delle entrate (che ha assorbito le funzioni della soppressa Agenzia del territorio), che le istruttorie tengano conto delle difformità rilevate, evidenziandole, quindi, nelle relazioni tecniche, purché tali difformità non costituiscano motivo ostativo alla predetta relazione di cui è onerato l’ufficio del Genio civile di competenza.

Nella circostanza, si ritiene utile evidenziare, ancora, che il Dipartimento dell’energia antepone all’avvio del procedimento di propria competenza la richiesta formale al proponente dell’avvio del procedimento istruttorio presso ciascun Ufficio del Genio civile territorialmente competente. In merito a tale aspetto si ritiene opportuno che la richiesta inoltrata sia completa di tutta la documentazione di rito, la quale peraltro è dotata di riferimenti, date e protocollo, che consentono al suddetto Ufficio territoriale di avviare già l’istruttoria di propria competenza, in attesa della procedibilità di cui sarà data comunicazione dal DRE.

Altra causa ostativa (o rallentamento) alla definizione della relazione tecnica è la richiesta da parte ciascun Ufficio del Genio civile del “*parere geomorfologico*”.

Orbene, a tal proposito, pare opportuno che le relazioni tecniche redatte dagli Uffici del Genio civile, in caso di progetti non assoggettati a VIA, possano definirsi con la prescrizione in merito al “*parere geomorfologico*” richiesto da chiudere in fase esecutiva, stante che al momento dell’istruttoria da parte del DRE tale parere non risulta indispensabile. Gli Uffici del Genio civile, pertanto, apporranno nella relazione tecnica medesima la prescrizione indicante che tale parere dovrà essere ottenuto prima dell’inizio dei lavori.

Infine, si rammenta quanto emerso in seno al tavolo tecnico del 13/11/2025, con riguardo alla criticità rilevata circa il mancato rilascio della relazione in pendenza dell’ottenimento della VIA da parte dell’ARTA o

dal MASE, prima della stesura finale della relazione tecnica; anche in questo caso si ritiene opportuno che l'istruttoria tecnica sia comunque definita evidenziando l'assenza del provvedimento di VIA, o quanto meno, che il procedimento di VIA è stato avviato ed è in istruttoria.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario.

**Il Dirigente generale**  
*dott. Carmelo Frittitta*

**La Dirigente ad interim**  
**del Servizio 3**  
*dott.ssa Mara Fais*